REGIONE DEL VENETO
ULSS7 PEDEMONTANA
Servizio Veterinario di Sanità animale

Allegato 1

Misure di riduzione del rischio diffusione influenza aviare sul territorio regionale

(ai sensi Accordo Stato - Regioni del 25 luglio 2019)

Gli allevamenti avicoli situati nel territorio dell'AULSS 7 "Pedemontana" che allevano all'aperto **devono provvedere a rinchiudere in pollame all'interno di un edificio dell'azienda.**

Tuttavia, qualora gli allevatori non possano assicurare tale operazione, dovranno almeno attuare le misure di mitigazione del rischio ovvero:

- il pollame deve essere protetto dal contatto con volatili selvatici tramite reti antipassero, tettoie, tessuti orizzontali o altri mezzi atti a impedire il contatto;
- nel caso in cui non possa essere soddisfatto il requisito precedente, il pollame e tutti gli altri volatili in cattività devono essere trasferiti e mantenuti in un altro luogo della stessa azienda che non consenta contatti con altro pollame o altri volatili in cattività di altre aziende;
- il pollame deve essere alimentato e abbeverato al chiuso o sotto una tettoia che impedisca in modo sufficiente l'atterraggio di volatili selvatici ed eviti quindi il contatto dei volatili selvatici con il mangime o l'acqua destinati al pollame;
- i mangimi e le lettiere per il pollame devono essere stoccati in modo da evitare il contatto con volatili selvatici o altri animali.

Si invitano tutti gli interessati a provvedere quanto prima, attenendosi strettamente alle disposizioni normative sopraindicate.